

## **ALLEGATO 1 – NOVITA' E CONFERME**

### **❖ FRONTESPIZIO**

- **Estensione dell'utilizzo del 730 all'erede:** confermata per il 2023 la possibilità per gli eredi di utilizzare il mod 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto nel 2022 o entro il 30 settembre 2023
- **Nuovo limite reddituale per i figli a carico:** confermato dall'anno d'imposta 2022 per i figli d'età non superiore a 24 anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a € 4.000
- **Dal 1 marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più, per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall'assegno unico che è erogato direttamente dall'INPS.**

### **❖ QUADRO B – REDDITI DEI FABBRICATI E CEDOLARE SECCA**

Anche per l'anno 2022 è prevista la possibilità per il contribuente di optare per l'applicazione della CEDOLARE SECCA sui redditi derivanti dalle locazioni dei fabbricati ad uso abitativo ubicati sull'intero territorio nazionale. **Prorogata l'opzione anche ai contratti di locazione aventi ad oggetto unità immobiliari di categoria catastale C1 (negozi di estensione fino a 600 mq.)** In caso di opzione è previsto il versamento di un'imposta sostitutiva del 10 o 21 per cento sul reddito da locazioni.

**Cafindustria offre un servizio di simulazione e calcolo di convenienza oltre che quello di registrazione dei contratti stessi.** Per maggiori informazioni contattare il: 051/330909

### **❖ QUADRO C – RIGO C14- RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE **New****

Dall'anno di imposta 2022 il trattamento integrativo è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro. Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito di riferimento è compreso tra 15.001 e 28.000 occorre verificare che la somma di alcune detrazioni è maggiore dell'imposta lorda e riconoscere il trattamento integrativo per un ammontare non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l'imposta lorda.

### **❖ QUADRO D – RIGO D4 – LOCAZIONI BREVI **New****

Confermata la disciplina fiscale per le locazioni di immobili ad uso abitativo la cui durata non supera i 30 giorni. La normativa si applica ai contratti stipulati dal 1° giugno 2017 conclusi con l'intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare (anche on-line) e prevede una ritenuta del 21% nei casi in cui gli intermediari intervengano anche nei pagamenti.

Viene confermata la possibilità per comodatari ed affittuari che locano gli immobili per periodi non superiori a 30 giorni di assoggettare a cedolare secca i redditi derivanti da tali locazioni.

**Dall'anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.**

### **❖ QUADRO E – ONERI E SPESE**

**New**

**DAL 2020 L'AMMONTARE DELLE DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 15 TUIR CON L'ECCEZIONE PER LE SPESE MEDICHE E GLI INTERESSI DEL MUTUO PER ACQUISTO PRIMA CASA, SI RIDUCE A PARTIRE DA UN REDDITO COMPLESSIVO PARI A 120.000€ FINO AD AZZERARSI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN REDDITO COMPLESSIVO PARI A 240.000€.**

**LE DETRAZIONI PREVISTE DALL'ART. 15 TUIR E ALCUNE SPESE SANITARIE, COME LE VISITE SPECIALISTICHE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI MEDICI, SONO RICONOSCIUTE SOLO SE IL PAGAMENTO È AVVENUTO CON MEZZO DI PAGAMENTO TRACCIABILE. **New****

**SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%, 26%, 30%, 35% O DEL 90%**

**SPESE PER I CONSERVATORI:** è possibile fruire della detrazione di imposta del 19% per le spese sostenute per l'iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera 36.000 euro. **New**

**SEZIONE III A - SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO, PER MISURE ANTISISMICHE E BONUS VERDE, BONUS FACCIATE E SUPERBONUS (DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 36% - 50% - 70% - 75%-110%)**

Per le spese sostenute dal **26 Giugno 2012 al 31 Dicembre 2022**, è confermata la detrazione Irpef prevista del **50%** ed il limite massimo di spesa è pari a **96.000,00** euro per unità mobiliare.

Per le spese sostenute dal 1 gennaio 2022, per interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche spetta una detrazione **del 75% del limite di spesa** calcolato in funzione del tipo di edificio. **New**

Vengono confermate, ed introdotte agli ultimi due punti, inoltre:

- la detrazione Irpef dal **70%** all'**80%** per gli interventi riconducibili all'**adozione di misure antisismiche su edifici** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- la detrazione Irpef dal **75%** all'**85%** per gli interventi relativi all'**adozione di misure antisismiche sulle parti comuni di edifici condominiali** ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;
- la detrazione del 36% per le spese sostenute per "**sistemazione a verde**" delle aree private scoperte e per gli interventi effettuati sulle parti comuni per un massimale di 5.000 euro.
- Per le spese sostenute dal 01 gennaio 2022, riguardanti gli interventi finalizzati **al recupero o al restauro della facciata esterna** degli edifici, è prevista una **detrazione del 60% (BONUS FACCIATE)** **New**
- Per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2022 spetta una detrazione **nella misura del 110% delle stesse, a fronte di interventi specifici finalizzati alla riduzione del rischio sismico (SUPER BONUS);**

Resta confermato, in caso di vendita o di donazione dell'immobile oggetto dell'intervento prima che sia trascorso il periodo di godimento della detrazione, che le quote non ancora utilizzate siano trasferite all'acquirente o detratte dal venditore previo accordo tra le parti.

### SEZIONE III C

#### Rigo E56 – COLONNINE DI RICARICA

- **codice 2 - Detrazione per strutture di ricarica** – Per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2022 per l'acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l'onere sostenuto possa essere detratto dall'imposta lorda nella misura del 50% dell'ammontare delle spese sostenute, comunque non superiore a 3.000 euro, con una ripartizione in 10 rate annuali.
- **codice 3 - Detrazione per strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica eseguite congiuntamente agli interventi superbonus**, per spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 e proseguite nel 2022 congiuntamente ad interventi trainanti. L'aliquota di detrazione è il 110%, ripartita in 5 quote annuali

#### Rigo E57 - SPESE PER L'ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI



Confermata anche per il 2022 la detrazione per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione (**spese documentate dal 01/01/2020 al 31/12/2022**). La detrazione va ripartita in **10 quote annuali** di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a **10.000 euro**. **La legge di Bilancio ha confermato l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sugli elettrodomestici acquistati e sulla valutazione del risparmio energetico ottenuto.**

### SEZIONE IV- ONERI PER I QUALI E' RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 50%, 65%, 70% 75%, 85%, 110%

Confermata la detrazione dal **70%** al **75%** per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali che interessino l'involucro dell'edificio o che siano finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva.

Introdotta per le spese sostenute dal 01 luglio 2020 al 30 giugno 2022 una detrazione **nella misura del 110% delle stesse, a fronte di interventi specifici finalizzati all'efficienza energetica (SUPER BONUS);** **New**

**NOTA BENE: La legge di Bilancio 2020 ha confermato l'obbligo di trasmettere all'ENEA le informazioni sui lavori effettuati e sulla valutazione del risparmio energetico ottenuto.**

### SEZIONE VI - ALTRE DETRAZIONI DI IMPOSTA

Se il **Bonus Vacanze** è stato fruito entro il 31 dicembre 2022, è possibile fruire del relativo importo della detrazione pari al 20% dell'importo sostenuto

#### ❖ QUADRO G – CREDITI DI IMPOSTA

**New**

**CREDITO D'IMPOSTA PRIMA CASA UNDER 36:** è possibile la fruizione in dichiarazione del credito di imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore ai 40.000 euro per l'acquisto della prima casa assoggettato a Iva.

**DEPURATORI ACQUA E RIDUZIONE CONSUMO CONTENITORI IN PLASTICA:** per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione spetta un credito di imposta nella misura del 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare.